

EDDYSTONE

EDDYSTONE - LIGHTHOUSE



Autovalutazione AML e paesi ad alto rischio

Nel mese di aprile 2021 Banca d'Italia ha inteso porre l'attenzione dei soggetti vigilati, tra cui SGR, SICAF, SICAV e SIM, alle comunicazioni della Financial Action Task Force (FATF-GAFI) in tema di operatività con paesi ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ([documento integrale](#)).

In particolare, il GAFI, al termine delle riunioni tenutesi nel mese di febbraio 2021, ha emanato un comunicato che conferma l'inserimento della Repubblica Popolare Democratica di Corea (DPRK) e dell'Iran nella lista dei Paesi ad alto rischio ([documento integrale](#)). Con riferimento ai suddetti Paesi, lo scorso anno erano già state evidenziate le manchevolezze nei sistemi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e la conseguente necessità per gli intermediari vigilati di applicare adeguate contromisure in relazione ai

rapporti e alle operazioni con gli stessi.

Si evidenzia che Iran e DPRK sono considerati paesi ad alto rischio per la stessa UE in quanto sono inclusi nella lista europea dei paesi terzi ad alto rischio, elaborata e aggiornata dalla Commissione europea con proprio regolamento delegato. Di conseguenza, Banca d'Italia ricorda che anche gli intermediari italiani devono sottoporre ad adeguata verifica rafforzata l'operatività svolta con soggetti comunque riconducibili a questi paesi.

Le modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela sono disciplinate dall'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2007, il cui comma 4-bis prevede ulteriori disposizioni, oltre a quanto previsto nel precedente comma 1, che gli intermediari devono rispettare nel caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali e

operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio.

La disciplina di riferimento è poi completata dalle misure rafforzate previste dalla Parte Quarta, Sezioni I e II, delle Disposizioni Banca d'Italia del 30 luglio 2019, in materia di adeguata verifica della clientela.

Con il presente avviso pertanto Banca d'Italia invita gli intermediari ad assicurare un accurato monitoraggio dell'operatività con controparti attive in Iran e DPRK, commisurando tempi e modalità dei controlli al rischio effettivo delle relazioni, nonché a fornire un'adeguata informativa alla stessa Autorità in merito all'operatività intrattenuta con i paesi ad alto rischio nell'ambito dell'esercizio annuale di autovalutazione, secondo quanto indicato dalle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni anticiclaggio del 26 marzo 2019.

Banca d'Italia e Consob: attenzione alle crypto-attività

In data 28 aprile 2021 Consob e Banca d'Italia hanno richiamato l'attenzione della collettività, e in particolare dei piccoli risparmiatori, sugli elevati rischi connessi con l'operatività in crypto-attività (crypto-asset) che possono comportare la perdita integrale delle somme di denaro utilizzate ([documento integrale](#)).

Ad oggi l'acquisto di crypto-attività non è soggetto alle norme in materia di trasparenza dei prodotti bancari e dei servizi di investimento e di conseguenza non è soggetto a nessuna forma di supervisione o di controllo da parte delle Autorità di vigilanza. Pertanto, in attesa della predisposizione di un quadro normati-

vo ad hoc, l'operatività in crypto-attività presenta rischi di diversa natura che assumono ora una maggiore rilevanza in relazione al diffondersi di forme di offerta attraverso il canale digitale che facilitano l'acquisto di crypto-attività da parte di una platea molto ampia di soggetti.

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it
Contatti:
Guido Pavan
g.pavan@eddystone.it



RASSEGNA NORMATIVA

Servizio in
abbonamento
per essere sempre
aggiornato sulle
novità normative del
settore finanziario
Richiedi info a
direzione@eddystone.it



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

“Entro la fine del 2021 le imprese di investimento autorizzate alla detenzione delle disponibilità liquide della clientela dovranno effettuare una valutazione del proprio assetto organizzativo e procedurale in ordine alle modalità con cui tale detenzione viene svolta.”

SIM: revisione delle modalità di deposito e sub-deposito dei beni

Nel mese di aprile 2021 Banca d'Italia ha inviato una Comunicazione alle SIM in ordine alle modalità di detenzione delle disponibilità liquide ricevute dalla clientela per i servizi di investimento ([documento integrale](#)). Il tema è principalmente disciplinato dalla Parte 3 – “Deposito e sub-deposito di beni dei clienti” del Regolamento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF, meglio noto come Regolamento MiFID II, che tiene conto delle previsioni della Direttiva Delegata (UE) 2017/593 in tema di salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti.

Nonostante, in seguito agli approfondimenti svolti, l'Autorità abbia ritenuto le modalità operative seguite dagli intermediari complessivamente conformi alla normativa di riferimento e i presidi organizzativi e procedurali adottati in linea con l'attività svolta, nell'Allegato alla Comunicazione sono individuati le aree di miglioramento e gli interventi di ulteriore rafforzamento dei processi interni.

In particolare, con riferimento alla selezione e monitoraggio dei depositari e al grado di concentrazione dei depositi di liquidità su specifici depositari, si raccomanda di indivi-

duare un processo di selezione, monitoraggio e riesame periodico che individui in modo chiaro compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti, prevedendo controlli sullo stesso da parte delle funzioni di Internal Audit, Compliance e Risk Management. Il processo stabilisce inoltre regole di diversificazione dei depositari, coerenti con i volumi di liquidità complessivamente affidata dalla clientela, per esempio indicando un numero minimo di controparti e/o dell'ammontare massimo (in termini assoluti o relativi) di disponibilità depositabili presso una singola controparte.

Una terza area di miglioramento riguarda il carattere accessorio del servizio di custodia rispetto ai servizi di investimento prestati e scelte di allocazione della liquidità in quanto si è osservato, per i servizi di esecuzione e ricezione degli ordini, che le concrete scelte di impiego della liquidità della clientela risultano a volte poco coerenti con l'obiettivo di assicurare al meglio la prestazione dei servizi di investimento. Pertanto, l'Autorità chiede alle SIM di evitare l'apertura di conti che non siano funzionali allo svolgimento dei servizi di investimento prestati.

Da ultimo, ma non per importanza, è necessario intervenire anche sul tema degli interessi maturati sulle somme depositate in quanto, stante le diverse prassi, in ripetuti casi è prevista la mancata retrocessione o la retrocessione solo parziale alla clientela degli interessi maturati sulle somme depositate. A tale riguardo è raccomandato prevedere presidi rafforzati, anche contrattuali, verso la clientela di riferimento per evitare l'insorgenza di eventuali rischi legali e reputazionali. Nella valutazione di tale prassi, oltre al Consiglio di Amministrazione e al Responsabile degli obblighi di salvaguardia dei beni dei clienti, vanno coinvolte anche le funzioni di controllo interno.

In conclusione, con la presente Comunicazione Banca d'Italia intende chiamare le imprese di investimento autorizzate alla detenzione delle disponibilità liquide della clientela a valutare, in funzione della tipologia dei servizi prestati e secondo criteri di proporzionalità, la necessità di integrare il proprio quadro organizzativo e procedurale, nonché a comunicare entro la fine del 2021 gli interventi realizzati, gli esiti di una verifica di adeguatezza svolta dalla Funzione di revisione interna, nonché alle valutazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.



ATENA®

Il diagnostico per l'Archivio standardizzato antiriciclaggio*

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l'AIU
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento di Banca d'Italia del 24 marzo 2020



“Le nuove Disposizioni entrano in vigore il 1° luglio 2021, ma l’applicabilità si differenzia in base alla data delle nomine”

La nuova procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti

In data 5 maggio 2021 Banca d’Italia ha pubblicato emanano le nuove Disposizioni sulla procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti ([documento integrale](#)), in seguito all’adozione del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020 (DM) sui requisiti di idoneità degli esponenti delle banche e degli altri intermediari regolati dal TUB, le quali entrano in vigore a partire dal **1° luglio 2021**.

Si ricorda che la responsabilità di individuare esponenti idonei e assicurare un’adeguata composizione quali-quantitativa degli organi di amministrazione e controllo fa capo all’intermediario, il quale deve garantire che i requisiti e i criteri siano rispettati non solo al momento della nomina dell’esponente, ma per tutta la durata dell’incarico.

Per quanto riguarda l’applicabilità, è necessario effettuare delle precisazioni in base alla data in cui sono state effettuate le nomine, come indicate dal Provvedimento di emanazione ([documento integrale](#)).

In particolare, le nuove Disposizioni si applicano per intero alle no-

mine effettuate successivamente al 1° luglio 2021.

Per quanto riguarda, invece, le nomine effettuate prima del 1° luglio 2021 continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni, abrogate con l’emanazione delle nuove Disposizioni:

- il Titolo II, Capitolo 2, della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 e il Provvedimento “Requisiti degli esponenti delle banche e delle società capogruppo di gruppi bancari. Procedura per la verifica” del 1° dicembre 2015;
- il Titolo II, Capitolo 2, della Circolare n. 288 del 3 aprile 2015, ad eccezione degli Allegati A, C e D e dell’indicazione, contenuta nella Sezione I, paragrafo 4, riguardante il procedimento amministrativo per la dichiarazione di decadenza per violazione del divieto di partecipazioni incrociate in intermediari finanziari o gruppi finanziari concorrenti (“interlocking”);
- il Capitolo III, Sezione IV, ad eccezione dei riferimenti al divieto di interlocking, e Sezione V, limitatamente alle indicazioni riguardanti i procedimenti amministrativi di decadenza in caso di difetto di idoneità e di sospensione di esponenti aziendali, delle Disposizioni di vigilanza per gli

istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica (Provvedimento del 23 luglio 2019).

Vi è però un’ulteriore precisazione con riferimento alle nomine effettuate dopo il 30 dicembre 2020 (data di entrata in vigore del DM), ma prima del 1° luglio 2021, in quanto in tali casi le nuove Disposizioni si applicano limitatamente agli eventi previsti dai paragrafi 3 (Procedura per la valutazione dell’idoneità dei componenti supplementi dell’organo di controllo), 4 (Assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo), 5 (Eventi sopravvenuti e rinnovi) e 6 (Sospensione dagli incarichi) della Sezione II, se successivi al 1° luglio 2021.

Si evidenzia poi che, limitatamente alle procedure per le quali il verbale dell’organo competente è trasmesso alla Banca d’Italia, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente Provvedimento di emanazione il termine entro cui la Banca d’Italia pronuncia la decadenza per difetto di idoneità è esteso da 60 a 120 giorni.

Da ultimo si segnala che eventuali rinvii alle disposizioni abrogate si intendono riferiti alle nuove Disposizioni.



Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

Servizi offerti:

- Legale
- Formazione
- Due Diligence
- Organizzazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Organismo di Vigilanza 231

Specializzata in:

- MiFID 2
- Privacy GDPR
- Antiriciclaggio
- Market Abuse
- ICAAP e rischi operativi
- Istanze di autorizzazione
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza

Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

Finanza sostenibile: le nuove riforme europee

In data 21 aprile 2021 la Commissione europea ha adottato un pacchetto di misure utili a migliorare il finanziamento della green economy in tutta l'Unione europea e a consentire la migliore allocazione degli investimenti verso le tecnologie e le imprese più sostenibili ([documento integrale](#)).

Lo scopo è quello di riorientare gli investimenti verso tecnologie e imprese sostenibili in quanto sono necessari grandi investimenti pubblici e privati per rendere il sistema finanziario sostenibile e assicurare che l'Europa sia neutrale per il clima entro il 2050.

I documenti principali che compongono il suddetto pacchetto sono:

- un atto delegato, la cui adozione ufficiale è prevista in tutta l'Unione Europea entro fine maggio 2021,

per la tassonomia del clima che mira a promuovere gli investimenti sostenibili precisando quali attività economiche contribuiscono maggiormente al raggiungimento degli obiettivi ambientali europei;

- una proposta di direttiva sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD) per migliorare e rendere coerente il flusso delle informazioni sulla sostenibilità nel mondo imprenditoriale. Lo scopo di questa Direttiva è quello di fornire alle società finanziarie, agli investitori e al grande pubblico informazioni comparabili e affidabili.

Il pacchetto include, inoltre, sei atti delegati che riguardano i doveri fiduciari e la consulenza in materia di investimenti e assicurazioni per garantire che consulenti, gestori

patrimoniali o assicuratori includano la sostenibilità nelle procedure della consulenza in materia di investimenti ai clienti.

È possibile consultare i documenti sul sito ufficiale della Commissione europea ([link al sito web](#)).

Infine, la Commissione europea ha reso disponibile anche domande e risposte (Q&A) sull'Atto delegato sulla tassonomia per il clima e modifiche agli atti delegati su doveri fiduciari, consulenza in materia di investimenti e assicurazioni ([documento integrale](#)) e sulla Proposta di direttiva sul reporting di sostenibilità aziendale ([documento integrale](#)), nonché una Scheda informativa ([documento integrale](#)).



Richiamo di attenzione Consob n. 5 del 29 aprile 2021 sulla conformità agli Orientamenti dell'E-SMA in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetto

Consultazione di Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"

Scheda di approfondimento per gli Abbonati: "AUDIT 231: reati tributari"

Eddystone ricerca JUNIOR COMPLIANCE da inserire nel team dei controlli interni



**KEEP
CALM
AND
CALL
EDDYSTONE**



Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
Tel. +39 02.65.72.823
www.eddystone.it

Guido Pavan
g.pavan@eddystone.it

Seguici anche su





Rassegna normativa

EDDYSTONE

L'abbonamento alla "RASSEGNA NORMATIVA" integra e completa, mediante l'aggiornamento sulle principali novità normative, il contenuto informativo della newsletter mensile LIGHTHOUSE NEWS.

RASSEGNA NORMATIVA fa un focus sulle novità legislative e normative del settore bancario-assicurativo e finanziario, sia a livello internazionale che nazionale.

RASSEGNA NORMATIVA assicura il continuo monitoraggio delle principali fonti legislative e normative come: Banca d'Italia, Consob, IVASS, UIF, OFC, COVIP, OAM, AGCM, Agenzia delle Entrate, Garante della Privacy, ANAC, ESMA, EBA, EIOPA, BIS, Gazzetta Ufficiale IT/UE, MEF, MISE, EUR-Lex

✓ **Per Banche, Assicurazioni, SIM, SGR, SCF, Branch, Società fiduciarie, IF106, IP, IMEL**

✓ **Frequenza quindicinale**

✓ **Invio tramite e-mail**

✓ **Eventuale personalizzazione**

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it



Internal Auditing

EDDYSTONE

Eddystone è attualmente il principale player dei servizi di Internal Auditing nel settore bancario e finanziario.

Il Team di Eddystone è composto solo da Senior Auditor con una pluriennale esperienza nell'attività di Internal Auditing.

I Senior Auditor di Eddystone sono soci AIIA (Associazione Italiana Internal Auditors) e CAE (Chief Audit Executive).

Eddystone assiste e supporta i Responsabili della Funzione di Internal Audit oppure svolge direttamente la funzione IA in regime di outsourcing.

✓ **approccio problem solving**

✓ **applicazione degli IIA standard**

✓ **verifiche di audit svolte anche distanza**

✓ **oltre 500 audit con 2.000 raccomandazioni**

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it

Eddystone è su LinkedIn

Clicca sul pulsante a lato e segui la nostra pagina di LinkedIn per essere sempre aggiornato



[Segui Eddystone su LinkedIn](#)

Sulla pagina LinkedIn di Eddystone troverai:

- ✓ Normativa del settore bancario, finanziario e assicurativo
- ✓ Normativa sulla responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001
- ✓ Info sui webinar e workshop in cui è presente Eddystone
- ✓ Slides dei webinar e dei workshop Eddystone
- ✓ Newsletter Lighthouse
- ✓ Newsletter Compliance 231

e tanto altro ancora...

Ti aspettiamo!

Il Team di Eddystone